



REGIONE VENETO
PROVINCIA DI VICENZA
COMUNE DI
BRENDOLA

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

REGOLAMENTO
per la disciplina delle ATTIVITÀ RUMOROSE

INDICE

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI	5
ART. 1 - CAMPO DI APPLICAZIONE	5
ART.2 - DEFINIZIONI	5
ART. 3 - CLASSIFICAZIONE ACUSTICA E LIMITI DI RUMORE	6
ART. 4 - DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO	8
ART. 5 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEL CLIMA ACUSTICO	10
ART. 6 - VALUTAZIONE PREVISIONALE DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	11
ART. 7 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DI IMPATTO ACUSTICO, DI CLIMA ACUSTICO E DEI REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI	11
TITOLO II° DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI	13
ART.8 - DEFINIZIONI E DISPOSIZIONI GENERALI	13
SEZIONE 1 CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI	13
ART. 9- IMPIANTI ED ATTREZZATURE	13
ART.10 - ORARI	14
ART.11 - LIMITI MASSIMI	14
ART. 12 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	15
ART. 13 - EMERGENZE	15
ART.14 - LAVORI DI BREVE DURATA	15
SEZIONE 2 MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI	16
ART.15 - DEFINIZIONI	16
ART. 16 - LOCALIZZAZIONE	16
ART.17 - LIMITI ED ORARI	17
ART.18 - MODALITÀ PER IL RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI	18
TITOLO III° PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHE, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO	19
ART. 19 - LIMITI MASSIMI ALL'INTERNO DELLA STRUTTURA	19
ART. 20 - PERMESSO DI COSTRUIRE	19
ART. 21- ORARIO	20
ART 22 - ESTENSIONE DI ORARIO	21
ART. 23- REVOCA	21
ART. 24- DEROGHE	21
TITOLO IV° ATTIVITÀ RUMOROSE E INCOMODE	22
ART. 25 - MACCHINE DA GIARDINO	22
ART. 26 - ALTOPARLANTI	22
ART. 27 - CANNONCINI ANTISTORNO	23
ART. 28 - RAZZI E FUOCHI D'ARTIFICIO	23
ART. 29 - ATTIVITÀ DI MODELLISMO	23
ART. 30 - LAVORI CON MACCHINARI RUMOROSI	24
ART. 31 - DISTURBO ALLA QUIETE PUBBLICA. ATTIVITÀ RICREATIVE, FLIPPER, BILIARDINI, ECC.	24
TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE	25
ART. 32 - NUOVE COSTRUZIONI E RISTRUTTURAZIONI	25
ART. 33 - USO DI ELETTRODOMESTICI ED IMPIANTI SONORI	25
ART. 34 - FESTE PRIVATE	26
ART. 35 - IMPIANTI TECNICI, ATTREZZATURE E MACCHINARI	26
ART. 36 - DEROGHE	27

TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE	28
ART. 37 - GENERALITÀ	28
ART. 38 - SIRENE DI SEGNALAZIONE TURNI DI LAVORO	28
ART. 39 - SEGNALAZIONI ACUSTICHE DI ALLARME	28
ART. 40 - CAMPANE PER CERIMONIE RELIGIOSE	29
TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI	30
ART. 41 - ACCERTAMENTI	30
ART. 42 - MISURAZIONI E CONTROLLI	30

Allegati:

- 1) Testo da inserire nei Permessi di Costruire
- 2) Testo da inserire nelle concessioni lavori in sede stradale
- 3) Autorizzazione alla deroga sui limiti di emissione
- 4) Fac-simile comunicazioni o richieste autorizzazione per attività temporanee
- 5) Documentazione sui requisiti acustici passivi degli edifici
- 6) Elenco delle aree destinate a spettacolo o manifestazioni temporanee e deroghe previste

**ALLEGATO ALLA RELAZIONE TECNICA DI
CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE**

DI BRENDOLA:

**Regolamento per la
disciplina delle attività rumorose**

Legge 26/10/1995 n° 447

Legge Regione Veneto 10/05/1999 n° 21

Tecnico Competente in Acustica

(deliberazione A.R.P.A.V. n° 372 del 28/5/02)

ing. Stefano Scarparo

TITOLO I° DISPOSIZIONI GENERALI

art. 1 - Campo di applicazione

1. Il presente regolamento esplicita le competenze comunali in materia di inquinamento acustico ai sensi del D.P.C.M. 1/3/91 e dell'art.6 della Legge 447/95 e disciplina:
 - a. Le modalità di svolgimento delle attività rumorose, comprese quelle per le quali sono previste deroghe ai limiti imposti dal Piano Comunale di Zonizzazione Acustica;
 - b. La predisposizione e la presentazione ai competenti uffici comunale della documentazione prevista in caso di nuove costruzioni e nuove attività.

art.2 - Definizioni

1. Ai fini delle applicazioni del presente regolamento valgono le definizioni indicate dalla L.447/95 e dai relativi Decreti attuativi.
2. inoltre si intende per:
 - c. *Attività rumorosa*: attività che comporta l'impiego di sorgenti sonore e/o lo svolgimento di operazioni rumorose, con la conseguente introduzione di rumore nell'ambiente abitativo o nell'ambiente esterno tale da provocare fastidio o disturbo al riposo ed alle attività umane, pericolo per la salute umana, deterioramento degli ecosistemi, dei beni materiali, dei monumenti, dell'ambiente abitativo, dell'ambiente esterno o tale da interferire con le legittime fruizioni degli stessi.

Non sono da intendersi attività rumorose e da escludere dal campo di applicazione del presente regolamento:

- l'utilizzo di dispositivi di segnalazione acustica disciplinati dal Codice della Strada.
- le attività agricole svolte nell'ambito di attività imprenditoriale agricola, come normata dall'art. 2135 e ss. del Codice Civile con macchinari mobili che rispettano le

norme tecniche di omologazione del prodotto

- d. *attività temporanea*: qualsiasi attività che si svolge senza continuità temporale cessando in un arco di tempo limitato e/o si svolge non stabilmente nello stesso sito.
- e. *luogo pubblico*: spazio pubblico all'aperto (anche sotto tensostrutture) o al chiuso;
- f. *luogo aperto al pubblico*: spazio privato utilizzato per pubbliche manifestazioni al chiuso o all'aperto (anche sotto tensostrutture)
- g. *cantiere itinerante*: cantiere stradale finalizzato alla manutenzione delle sedi stradali, compresi i cantieri a servizio delle reti e condotti stradali

art. 3 – Classificazione acustica e limiti di rumore

1. Tutte le sorgenti e le attività suscettibili di produrre inquinamento acustico, così come definito all'art. 2 della L. 447/95, sono tenute al rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente di settore ed ai limiti imposti per le zone acustiche omogenee dal Piano di Classificazione acustica del territorio comunale. In particolare:

1) Valori limite di emissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I – aree particolarmente protette	45	35
II – aree prevalentemente residenziali	50	40
III – aree di tipo misto	55	45
IV – aree di intensa attività umana	60	50
V – aree prevalentemente industriali	65	55
VI – aree esclusivamente industriali	65	65

Valore limite di emissione: valore massimo di rumore emesso da una singola sorgente (intesa come attività disturbante), misurato in ambiente esterno presso il ricettore

2) Valori limite assoluti di immissione - Leq in dB(A)

Classi di destinazione d'uso del territorio	Tempo di riferimento diurno (06.00 - 22.00)	Tempo di riferimento notturno (22.00-06.00)
I - aree particolarmente protette	50	40
II - aree prevalentemente residenziali	55	45
III - aree di tipo misto	60	50
IV - aree di intensa attività umana	65	55
V - aree prevalentemente industriali	70	65
VI - aree esclusivamente industriali	70	70

Valore limite assoluto di immissione: valore massimo di rumore che può essere immesso in ambiente esterno da più sorgenti contemporaneamente (intese come attività disturbanti), misurato presso il ricettore.

3) Valori limite differenziali di immissione

All'interno degli ambienti abitativi che si trovano nelle aree classificate da I a V, oltre ai limiti di emissione e di immissione si applicano anche i seguenti valori limite differenziali, definiti come differenza tra il livello equivalente di rumore ambientale (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante è attiva) ed il livello equivalente di rumore residuo (cioè il rumore che si misura quando la sorgente disturbante non è in funzione):

- 5 dB nel periodo diurno;
- 3 dB nel periodo notturno.

Tali limiti differenziali non si applicano nei seguenti casi:

- rumore derivante dalle infrastrutture stradali, ferroviarie, aeroportuali e marittime;
- rumore derivante da attività e comportamenti non connessi con esigenze produttive, commerciali e professionali;
- rumorosità derivante da servizi e impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune, limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso.

2. Nel caso in cui le attività esistenti al momento di entrata in vigore del Piano di Classificazione acustica del territorio comunale non rispettino i limiti di classe acustica nella quale sono inserite,

dovranno adeguarsi a quanto previsto dall'art. 3 del D.P.C.M. 1/3/91 entro i termini previsti dall'art. 15, commi 2 e 3, della L. 447/95. Le nuove attività, come meglio indicato negli articoli seguenti, sono tenute invece a presentare, in via preventiva, la documentazione di cui all'art. 8 della L. 447/95.

art. 4 – Documentazione di impatto acustico

1. I soggetti che sono tenuti a presentare al Comune la documentazione di previsione di impatto acustico sono i seguenti (soggetti elencati all'art. 6, comma 1, e all'art. 8, commi 1 e 2, della L. 447/95):

- i titolari dei progetti per la realizzazione, la modifica o il potenziamento delle seguenti opere:

- a. progetti sottoposti a Valutazione di Impatto Ambientale
- b. aeroporti, aviosuperfici, eliporti
- c. strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere) e F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 285/92 “Nuovo codice della strada”
- d. discoteche
- e. circoli privati e pubblici esercizi ove sono installati macchine o impianti rumorosi (ad esempio: unità di ventilazione e/o climatizzazione, impianti di aspirazione, impianti di diffusione sonora)
- f. impianti sportivi e ricreativi
- g. ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia.

- i richiedenti il rilascio:

- h. di Permesso di Costruire o SCIA relativi a nuovi impianti ed infrastrutture adibite ad attività produttive, sportive e ricreative ed a postazioni di servizi commerciali polifunzionali;
- i. di altri provvedimenti comunali di abilitazione all'utilizzazione degli immobili e delle infrastrutture di cui sopra;
- j. di qualunque altra licenza od autorizzazione finalizzata all'esercizio di attività produttive.

ve.

2. Sono escluse dall'obbligo di presentare la documentazione di cui all'articolo 8, commi 2, 3 e 4, della legge 26 ottobre 1995, n. 447, le attività a bassa rumorosità elencate di seguito, fatta eccezione per l'esercizio di ristoranti, pizzerie, trattorie, bar, mense, attività ricreative, agroturistiche, culturali e di spettacolo, sale da gioco, palestre, stabilimenti balneari che utilizzino impianti di diffusione sonora ovvero svolgano manifestazioni ed eventi con diffusione di musica o utilizzo di strumenti musicali.

Categorie di attività di cui all'articolo 4, comma 1 del DPR 227 del 19/11/2011:

1. Attività alberghiera.
2. Attività agro-turistica.
3. Attività di ristorazione collettiva e pubblica (ristoranti, trattorie, pizzerie comprese quelle da asporto, mense, bar).
4. Attività ricreative.
5. Attività turistica.
6. Attività sportive, escluse quelle motoristiche, quelle con rilevante presenza di pubblico in luoghi circoscritti e quelle con uso di armi da fuoco.
7. Attività culturale.
8. Attività operanti nel settore dello spettacolo.
9. Palestre.
10. Stabilimenti balneari.
11. Agenzie di viaggio.
12. Sale da gioco.
13. Attività di supporto alle imprese.
14. Call center.
15. Attività di intermediazione monetaria.
16. Attività di intermediazione finanziaria.
17. Attività di intermediazione Immobiliare.
18. Attività di intermediazione Assicurativa.
19. Attività di informatica – software.
20. Attività di informatica – house.
21. Attività di informatica – internet point.
22. Attività di acconciatore (parrucchiere, barbiere).
23. Istituti di bellezza.
24. Estetica.

25. Centro massaggi e solarium.
 26. Piercing e tatuaggi.
 27. Laboratori veterinari.
 28. Studi odontoiatrici e odontotecnici senza attività di analisi chimico-cliniche e ricerca.
 29. Ospedali, case o istituti di cura, residenze socio-assistenziali e riabilitative con un numero di posti letto inferiore a 50, purché sprovvisti di laboratori di analisi e ricerca.
 31. Lavanderie e stirerie.
 32. Attività di vendita al dettaglio di generi vari.
 33. Laboratori artigianali per la produzione di dolci.
 34. Laboratori artigianali per la produzione di gelati.
 35. Laboratori artigianali per la produzione di pane.
 36. Laboratori artigianali per la produzione di biscotti.
 37. Laboratori artigianali per la produzione di prodotti alimentari freschi e per la conservazione o stagionatura di prodotti alimentari
 38. Macellerie sprovviste del reparto di macellazione.
 39. Laboratori artigianali di sartoria e abbigliamento senza attività di lavaggi, tintura e finissaggio.
 40. Laboratori artigianali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 41. Esercizi commerciali di oreficeria, argenteria, bigiotteria, orologeria.
 42. Liuteria.
 43. Laboratori di restauro artistico.
 44. Riparazione di beni di consumo.
 45. Ottici.
 46. Fotografi.
 47. Grafici.
3. La documentazione di previsione di impatto acustico (DPIA) deve essere redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).

art. 5 – Valutazione previsionale del clima acustico

1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati all'art. 8, comma 3, della L. 447/95, di seguito richiamati:
 - a. scuole e asili nido
 - b. ospedali
 - c. case di cura e di riposo

- d. parchi pubblici urbani ed extraurbani
- e. nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere indicate al precedente comma 1 dell'art. 4,

sono tenuti a presentare una relazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione.

- 2. Solamente nel caso di edifici abitativi è possibile, ai sensi del D.L. 70/2011 e della L. 106/2011, presentare autocertificazione secondo le modalità previste in allegato 5.

art. 6 – Valutazione previsionale dei requisiti acustici passivi degli edifici

- 1. I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, richiamati nell'allegato 5 del presente Regolamento, devono presentare una relazione previsionale relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici interessati alla realizzazione, secondo quanto specificato caso per caso nell'allegato 5.
- 2. In allegato 5 al presente Regolamento è specificata inoltre la documentazione da presentare al termine dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di abitabilità o agibilità.
- 3. Per le ristrutturazioni, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste solamente per gli elementi oggetto di intervento (partizioni verticali – facciata – partizioni orizzontali – impianti ad uso discontinuo – impianti ad uso continuo).
- 4. Gli edifici relativi all'edilizia scolastica, oltre ai limiti previsti dal D.P.C.M. 5/12/97 devono soddisfare anche ai limiti relativi al tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/5/67.

art. 7 – Modalità di presentazione della documentazione di impatto acustico, di clima acustico e dei requisiti acustici passivi degli edifici

- 1. La documentazione di impatto acustico di cui all'art. 4 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA. Nei casi in cui non sia previsto il rilascio del permesso di costruire o la SCIA e nei casi in cui la destinazione d'uso dell'immobile non sia nota al momento della presentazione della domanda di permesso

di costruire o alla SCIA, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente alla domanda di licenza o di autorizzazione all'esercizio dell'attività.

2. Per i circoli privati e gli esercizi pubblici soggetti ad un diverso regime autorizzativo, la documentazione di impatto acustico dovrà essere presentata contestualmente all'istanza di autorizzazione o SCIA per l'esercizio dell'attività.
3. La documentazione di previsione di clima acustico di cui all'art. 5 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente al progetto del piano di intervento oppure, nel caso di singoli edifici, contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA.
4. La documentazione di previsione dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui all'art. 6 dovrà essere presentata all'ufficio comunale competente contestualmente alla domanda di permesso di costruire o alla SCIA.
5. La documentazione sopra citata deve essere redatta in conformità alle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).
6. Per tutti i casi non contemplati nel presente articolo, si rimanda alle procedure stabilite dal Regolamento Edilizio comunale.

TITOLO II°

DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ RUMOROSE A CARATTERE TEMPORANEO IN DEROGA AI LIMITI

art.8 – Definizioni e disposizioni generali

1. Si definisce attività temporanea qualsiasi attività che si esaurisce in periodi di tempo limitati e/o legata ad ubicazioni variabili di tipo provvisorio. Sono da escludersi le attività a carattere stagionale.
2. Tutte le attività rumorose temporanee devono essere autorizzate, ad eccezione dei casi esplicitamente richiamati in seguito. Nel caso in cui il titolare dell'attività rumorosa temporanea non faccia richiesta di autorizzazione in deroga si intende che le emissioni acustiche associate alla stessa devono rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente, incluso il limite di immissione differenziale.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

Sezione 1

CANTIERI EDILI, STRADALI ED ASSIMILABILI

art. 9- Impianti ed attrezzature

1. In caso di attivazione di cantieri, le macchine e gli impianti in uso dovranno essere conformi alle direttive CEE recepite dalla normativa nazionale; per tutte le attrezzature, comprese quelle non considerate nella normativa nazionale vigente, dovranno comunque essere utilizzati tutti gli accorgimenti tecnicamente disponibili per rendere meno rumoroso il loro uso (ad esempio: carterature, oculati posizionamenti nel cantiere, ecc..).
2. In attesa dell'emanazione delle norme specifiche di cui all'art. 3 comma 1 lettera g Legge 447/95, gli avvisatori acustici potranno essere utilizzati solo se non sostituibili con altri di tipo luminoso e nel rispetto delle vigenti norme antinfortunistiche.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art.10 – Orari

1. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri edili od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate è consentita:
 - nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00
 - il Sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle 15.00 alle 19.00.
2. L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in cantieri stradali od assimilabili in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentita nei soli giorni feriali dalle ore 8.00 alle ore 19.00.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art.11 - Limiti massimi

1. In condizioni normali, i limiti da non superare sono quelli previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.
2. Deroghe temporanee possono essere concesse qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti acustici di zona.
3. Il limite in deroga da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti primi, è di 70 dBA, ad eccezione dei ricettori sensibili posti in classe acustica I dove il limite è stabilito in 65 dBA. Non si considerano i limiti differenziali né altre penalizzazioni. Tale limite si intende fissato in facciata alle abitazioni più prossime alle aree in cui vengono esercitate le attività. Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori, si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse.

4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, (da euro 516,46 ad euro 5.164,57, **sanzione in misura ridotta euro 1032,92**);

art. 12 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. L'attivazione di cantieri, nel rispetto dei limiti indicati nel piano di Classificazione Acustica comunale, non necessita di specifica richiesta di autorizzazione.
2. Qualora il responsabile del cantiere ritenga necessario superare i limiti di emissione, pur osservando i livelli indicati al comma 3 del precedente articolo, dovrà indirizzare al Sindaco specifica domanda di autorizzazione in deroga, secondo lo schema dell'allegato 4, scheda A1.
3. In caso fosse inevitabile l'utilizzo di attrezzature particolarmente rumorose che si prevede che possano superare anche i livelli indicati al comma 3 del precedente articolo e per tempi prolungati, la domanda di autorizzazione di cui al comma precedente dovrà essere corredata di una idonea Documentazione Preliminare di Impatto Acustico redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida Regionali (DDG ARPAV n° 3/2008).
4. Il Sindaco, valutate le motivazioni eccezionali e contingenti, eventualmente sentito il parere dei servizi preposti al controllo, può autorizzare deroghe temporanee ai limiti di emissione.
5. Qualora ritenuto necessario al fine della tutela della salute pubblica, il Sindaco potrà imporre particolari adempimenti relativamente all'attivazione di macchine rumorose e all'esecuzione dei lavori rumorosi.

art. 13 - Emergenze

1. Ai cantieri edili o stradali da attivarsi per il ripristino urgente dell'erogazione dei servizi pubblici (linee telefoniche ed elettriche, condotte fognarie, acqua, gas) ovvero in situazioni di pericolo per l'incolumità della popolazione, è concessa deroga agli orari ed agli adempimenti amministrativi previsti dal presente regolamento.

art.14 - Lavori di breve durata

1. Per le attività edili che richiedono l'impiego saltuario di macchine da cantiere che superano i li-

miti massimi indicati nel precedente articolo 11, è ammesso l'uso delle stesse anche senza presentazione della documentazione di cui all'art.12 esclusivamente all'interno delle fasce orarie indicate all'art. 10 e per un tempo non superiore a 3 ore. L'osservanza di quanto disposto nel presente articolo assolve dagli obblighi previsti dalla L. R. 21/99 art. 7, commi 1 e 1bis"

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, (da euro 516,46 ad euro 5.164,57, **sanzione in misura ridotta euro 1032,92**);

Sezione 2

MANIFESTAZIONI IN LUOGO PUBBLICO OD APERTO AL PUBBLICO, FESTE POPOLARI ED ASSIMILABILI

art.15 - Definizioni

1. Sono da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, i concerti, gli spettacoli, le feste popolari, le sagre, le manifestazioni di partito, sindacali, di beneficenza, i luna park, le manifestazioni sportive (ad es. gare di cross, rally) e quant'altro necessari per la buona riuscita della manifestazione dell'utilizzo di sorgenti sonore che producono elevati livelli di rumore (amplificate e non) e con allestimenti temporanei.
2. Sono altresì da considerarsi attività rumorose a carattere temporaneo e come tali possono usufruire della deroga ai limiti di legge, le attività di piano-bar, le serate di musica dal vivo (karaoke, musica con dj), la diffusione musicale, esercitate presso pubblici esercizi solo se a supporto dell'attività principale licenziata, della durata di un solo giorno per volta e qualora non superino le 10 giornate nell'arco di un anno solare.

art. 16 - Localizzazione

1. Le manifestazioni di cui all'art. 15, ad esclusione di quelle svolte presso i pubblici esercizi, dovranno essere ubicate nelle apposite aree destinate a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto di cui all'art. 4 comma 1 lettera "a" della Legge 447/95, individuate nell'allegato 6 del presente regolamento.
2. A seguito di richiesta di autorizzazione scritta e motivata il comune può concedere che la manifestazione venga effettuata anche in altri luoghi, con prescrizioni volte a ridurre al minimo le mo-

lestie a terzi.

art.17 - Limiti ed orari

1. In condizioni normali, i limiti da non superare sono quelli previsti dal Piano di Zonizzazione Acustica comunale.
2. Deroghe temporanee possono essere concesse qualora per eccezionali e contingenti motivi documentabili, il responsabile della manifestazione ritenga necessario superare i limiti acustici di zona.
3. Lo svolgimento nel territorio comunale delle manifestazioni temporanee a carattere rumoroso indicate all'art.15, ad esclusione di circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento, festival o manifestazioni analoghe è consentito nei seguenti orari:
 - a) Manifestazioni pubbliche all'aperto e al chiuso**
 - i. Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 24.00
 - ii. Venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 15.00 alle ore 01.30
 - iii. Domenica dalle ore 13.00 alle ore 24.00
 - b) Intrattenimenti musicali all'interno e/o all'esterno dei pubblici esercizi (durata di un solo giorno ripetibile per un massimo di 10 giornate nell'arco dell'anno solare, da effettuarsi non più di una volta alla settimana)**
 - i. Dal Lunedì al Giovedì dalle ore 15.00 alle ore 23.00
 - ii. Venerdì, Sabato e prefestivi dalle ore 15.00 alle ore 24.00
 - iii. Domenica dalle ore 15.00 alle ore 23.00
4. Le emissioni sonore provenienti da circhi, teatri tenda ed altre strutture mobili di intrattenimento o prodotte da festival o manifestazioni analoghe sono ammesse solo se preventivamente autorizzate dal comune e comunque non possono protrarsi oltre le ore 24.00.
5. Il limite di emissione in deroga da non superare, misurato in facciata agli edifici adibiti ad uso abitativo potenzialmente esposti ai valori più elevati, è di 65 dBA. Non sono da ritenersi applicabili in nessun caso altre penalizzazioni (toni puri o componenti impulsive).

6. Non sono derogabili in nessun caso per le attività temporanee i limiti, posti a tutela della salute dei frequentatori e definiti nel titolo III, relativi ai livelli massimi da non superarsi all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m), secondo quanto previsto dal DPCM 16/4/99 n. 215.

7. Chiunque viola le disposizioni dei commi 2 e 3 del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, (da euro 516,46 ad euro 5.164,57, **sanzione in misura ridotta euro 1032,92**);

8. Chiunque viola le disposizioni del comma 1 del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art.18 - Modalità per il rilascio delle autorizzazioni

1. Fatto salvo il rispetto di ogni altra normativa in ambito di sicurezza e prevenzione incendi, lo svolgimento nel territorio comunale di attività comprese nell'art. 15 deve essere esercitato nel rispetto dei limiti ed orari indicati nell'articolo 17.

2. Il titolare, gestore od organizzatore presenta apposita domanda scritta e motivata al comune almeno 15 gg. prima dell'inizio della manifestazione, come da allegato 3, scheda B1 o B2 del presente Regolamento.

3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

TITOLO III° PUBBLICI ESERCIZI, DISCOTECHES, SALE DA BALLO E SIMILARI E TUTTE LE STRUTTURE DESTINATE ALLO SPETTACOLO NON TEMPORANEO

art. 19 – Limiti massimi all'interno della struttura

1. In tutte le strutture fisse, aperte o chiuse, destinate al tempo libero e spettacolo, quali ad es. discoteche, sale da ballo, piano-bar, circoli privati e similari, ai fini della tutela della salute dei frequentatori, non è in nessun caso derogabile il limite all'interno dell'area accessibile al pubblico e pari a 102 dBA di livello SPL misurato con costante Slow (LASmax) e a 95 dBA di livello equivalente integrato su tempo di almeno 60 secondi (LAeq,1m). Il rispetto di tali limiti dovrà essere attestato dalla documentazione prevista dal DPCM 16/4/99 n. 215.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, (da euro 516,46 ad euro 5.164,57, **sanzione in misura ridotta euro 1032,92**);

art. 20 – Permesso di costruire

1. La domanda di permesso di costruire per le strutture di cui al presente titolo deve contenere un'adeguata Documentazione Preliminare di Impatto Acustico (DPIA), predisposta secondo i criteri e le modalità previste dalla DDG ARPAV n° 3/2008, il cui testo è allegato al presente Regolamento.

2. Sono da intendersi soggetti alla presentazione di tale documentazione i nuovi insediamenti, le ristrutturazioni, gli ampliamenti ed i cambi di destinazione d'uso.

3. Sono altresì soggetti alla presentazione della DPIA i pubblici esercizi già in essere che intendano avviare attività musicali non temporanee fatta eccezione per la diffusione sonora di sottofondo.

4. Qualora ad una richiesta di volturazione o di nuova licenza di esercizio non corrisponda in parallelo la presentazione di domanda di permesso di costruire, la documentazione di impatto acustico dovrà essere allegata alla domanda di licenza.

5. Il rilascio del permesso di costruire è subordinato al parere da richiedersi agli organi preposti al controllo. La realizzazione degli interventi previsti nella DPIA e nelle eventuali prescrizioni è

condizione vincolante per il rilascio dell'agibilità/usabilità della struttura e della licenza.

6. Alla documentazione già richiesta ai sensi dell'art. 4, comma 1 del D.P.R. 22 aprile 1994 n° 425, il proprietario dell'immobile allega la certificazione di collaudo degli interventi previsti dalla DPIA e di quelli eventualmente prescritti dagli organi preposti al controllo.

art. 21- Orario

1. Agli esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande, circoli privati, piscine, parchi e similari, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa e la presentazione della DPIA, è consentito:
 - a) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'interno del locale, dalle ore 9.00 alle ore 24.00;
 - b) l'utilizzo di sistemi di diffusione sonora, all'esterno del locale, dalle ore 9.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 23.00
 - c) l'effettuazione di spettacoli di intrattenimento musicale (musica dal vivo, karaoke, musica con disk-jockey, ecc.), all'interno del locale fatta salva la presentazione della DPIA
 - i. dal lunedì al giovedì dalle ore 15.00 alle ore 23.00
 - ii. venerdì, sabato e prefestivi dalle ore 15.00 alle ore 01.00
 - iii. domenica dalle ore 15.00 alle ore 23.00
2. Alle discoteche, sale da ballo e alle strutture con attività musicale preminente, fermo restando l'obbligo di rispettare i limiti acustici previsti dalla normativa, è consentito l'utilizzo di impianti di diffusione sonora fino alle ore 02.00 tutti i giorni della settimana.
3. In caso di utilizzo di sistemi di diffusione sonora all'esterno del locale in plateatici in concessione o aree all'aperto di proprietà non sono previste deroghe ai limiti acustici. In caso di manifestazioni a carattere temporaneo si applica quanto previsto nel precedente titolo II°.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

Art 22 – Estensione di orario

1. I gestori degli esercizi pubblici possono richiedere estensioni d'orario fino alle ore 2.00 in assenza di fondate lamentele ed in presenza di idonee opere di insonorizzazione del locale, attestate tramite presentazione di relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica; tali deroghe possono essere concesse, in prima istanza, per periodi brevi da 1 a 3 mesi al fine di verificare l'insorgere di eventuali lamentele.

art. 23- Revoca

1. Il Sindaco può procedere alla revoca delle autorizzazioni di cui agli artt. 21 e 22 nel caso di fondate lamentele, salvo successivo rilascio di autorizzazione previo accertamento degli interventi tecnici idonei a consentire il rispetto della normativa vigente in materia di tutela dal rumore.

art. 24- Deroghe

1. In tutti i casi eventuali deroghe all'orario di cui agli artt. 21 e 22 potranno essere rilasciate dopo sei mesi di esercizio dell'attività, se non risulta pervenuta alcuna lamentela al riguardo.

TITOLO IV° ATTIVITA' RUMOROSE E INCOMODE

art. 25 – Macchine da giardino

1. L'uso di macchine spaccalegna e di macchine e impianti rumorosi per l'esecuzione di lavori di giardinaggio è consentito nei seguenti periodi:
 - a) nei giorni feriali, dalle 8.00 alle 12.30 e dalle 15.00 alle 19.30 dal 1° marzo al 31 ottobre;
dalle 14.00 alle 19.30 dal 1° novembre al 28 febbraio
 - b) al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30;
 - c) nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30.
2. Le macchine sopra menzionate devono essere tali da ridurre l'inquinamento acustico nelle aree adiacenti ai più bassi livelli consentiti dalla tecnica corrente, ovvero conformi alle direttive comunitarie recepite dalla normativa nazionale.
3. Non vi sono limitazioni all'uso di tali macchine nei luoghi isolati, in cui non può essere generato disturbo al vicinato.
4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 26 - Altoparlanti

1. L'uso di altoparlanti su veicoli, ai sensi di quanto previsto dal Regolamento del Codice della Strada, è consentito nei giorni feriali dalle ore 9.00 alle ore 12.00 e dalle ore 16.00 alle ore 19.00, nei giorni festivi dalle ore 10.00 alle ore 12.00.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 27 - Cannoncini antistorno

1. In attesa che, per la protezione dei prodotti coltivati, vengano trovate tecnologie meno disturbanti per la popolazione, l'uso dei dissuasori sonori sul territorio comunale è consentito nel rispetto dei criteri sotto indicati:
 - posizionamento del cannone il più possibile lontano da abitazioni e con la bocca di sparo non orientata verso residenze;
 - fascia oraria: 7.30 - 13.00 e 15.00 - 19.00: cadenza di sparo ogni 3 minuti;
 - fascia oraria: 13.00 - 15.00: cadenza di sparo ogni 6 minuti;
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 28 – Razzi e fuochi d'artificio

1. Con riferimento all'art. 23 del Regolamento di Polizia Urbana e Rurale a seguito di presentazione di richiesta scritta e motivata, può essere concessa l'accensione di fuochi d'artificio e il lancio di razzi anche per fini non tecnici o agricoli, non oltre le ore 00.30, in occasione di:
 - a) sagre paesane;
 - b) particolari ricorrenze.

art. 29 – Attività di modellismo

1. Le attività di modellismo che comportino l'utilizzo di motori a scoppio o comunque rumorosi possono essere svolte in:
 - a. ZTO D secondo le seguenti prescrizioni:
 - i. Rispettando seguenti orari 09.00 alle 13.00 e dalle 15.00 alle 19.30 ;
 - ii. Previa presentazione della richiesta scritta e motivata.

- b. Zone F , non ricadenti in zone protette, previa presentazione di documentazione di valutazione di impatto acustico.

2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 30 – Lavori con macchinari rumorosi

1. I lavori con macchinari rumorosi, non riconducibili ad attività di cantiere, sono consentiti solamente nei giorni feriali a partire dalle ore 8.00 e fino alle ore 19.00; gli stessi devono essere interrotti dalle ore 12.30 alle ore 14.00. Una proroga di detti orari può essere autorizzata dal Sindaco su richiesta scritta e motivata
2. In deroga, l'esercizio di attività derivanti da pubblici servizi (a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo l'attività di raccolta dei rifiuti solidi urbani e lo spazzamento delle strade) non soggiace ai limiti acustici previsti dal Piano di Zonizzazione.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 31 – Disturbo alla quiete pubblica. Attività ricreative, flipper, biliardini, ecc.

1. Per quanto riguarda il disturbo alla pubblica quiete e all'utilizzo di biliardini, flipper e attività ricreative si rimanda a quanto previsto dagli artt. 23 e 24 del Regolamento Comunale di Polizia Urbana e Rurale.

TITOLO V° ABITAZIONI PRIVATE

art. 32 – Nuove costruzioni e ristrutturazioni

1. I soggetti pubblici e privati che presentano domanda di Permesso di Costruire o SCIA per interventi di nuove edificazioni o ristrutturazione di edifici ad uso residenziale devono presentare, prima dell'inizio dei lavori, la documentazione specificata nell'allegato 5, in funzione del tipo di intervento.
2. In allegato 5 al presente Regolamento è specificata inoltre la documentazione da presentare al termine dei lavori, ai fini del rilascio del certificato di agibilità.
3. Per le ristrutturazioni, l'obbligo di cui al comma 1 sussiste solamente per gli elementi oggetto di intervento (partizioni verticali – facciata – partizioni orizzontali – impianti ad uso discontinuo – impianti ad uso continuo).
4. Ai sensi della L. 106/2011, in attesa che vengano promulgati i decreti previsti dalla L. 88/2009 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/49/CE, è possibile presentare autocertificazione secondo quanto previsto dal D.L. 70/2011, art. 5 commi 1 e 5, secondo il fac-simile dell'allegato 5.

art. 33 – Uso di elettrodomestici ed impianti sonori

1. Nelle abitazioni l'uso di strumenti musicali, di apparecchi per uso domestico come aspirapolvere, lucidatrici, lavatrici, ventilatori, macchine per cucire o per tessitura, radio-televisori, giradischi, impianti stereofonici e simili, deve essere fatto con particolare moderazione, in modo da non arrecare disturbo al vicinato.
2. Il rumore prodotto dalle attività sopra descritte dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 2 del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, (da euro 516,46 ad euro 5.164,57, **sanzione in misura ridotta euro 1032,92**);

art. 34 – Feste private

1. Le feste all'aperto nelle abitazioni private con l'utilizzo di sistemi di amplificazione sonora possono essere effettuate in casi eccezionali e su presentazione di richiesta scritta e motivata.
2. In ogni caso dopo le ore 24.00 il livello sonoro deve rientrare nei limiti di zonizzazione acustica.
3. Chiunque viola le disposizioni di cui al presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 35 – Impianti tecnici, attrezzature e macchinari

1. L'uso di attrezzature o macchinari, non riconducibili ad attività di cantiere, nei garage, nelle abitazioni o nelle vicinanze delle stesse deve essere effettuato secondo le regole della buona tecnica, in modo da non arrecare danno o molestia, a causa di rumori, vibrazioni, scuotimenti od altre emanazioni.
2. L'utilizzo delle attrezzature o dei macchinari di cui al comma precedente è consentito nei giorni:
 - a. feriali dalle ore 8.00 alle ore 12.30 e dalle 15.00 alle 19.00,
 - b. al sabato, dalle ore 9.00 alle 12.30 e dalle 16.00 alle 19.30;
3. Il rumore prodotto dagli impianti tecnologici delle abitazioni dovrà risultare non eccedente i limiti assoluti di zona, nonché i limiti dettati dal criterio differenziale, questi ultimi ad esclusione dei servizi ed impianti fissi dell'edificio adibiti ad uso comune limitatamente al disturbo provocato all'interno dello stesso, così come previsto dalla legge 447/95 e conseguenti decreti attuativi, in particolare il DPCM 5/12/1997 (*"Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"*).

4. Chiunque viola le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

5. Chiunque viola le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dal comma 2 dell'art. 10 della legge 447/95, (da euro 516,46 ad euro 5.164,57, **sanzione in misura ridotta euro 1032,92**);

art. 36 - Deroghe

1. Il Sindaco può concedere deroghe alle condizioni fissate dal precedente art.35, comma 1, a condizione che venga presentata relazione tecnica firmata da tecnico competente in acustica attestante l'assenza di disturbo nei confronti delle abitazioni più prossime.

TITOLO VI° SEGNALAZIONI SONORE, SIRENE E CAMPANE

art. 37 - Generalità

1. Sono vietati gli abusi di segnalazioni sonore, sirene e campane. In particolare le segnalazioni sonore, le sirene e le campane non possono essere utilizzate per scopi diversi da quelli per i quali sono state predisposte.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 38 – Sirene di segnalazione turni di lavoro

1. Nell'ambito delle attività lavorative l'uso delle sirene è consentito dalle ore 7:00 alle ore 21:00, per segnalare gli orari di inizio e di termine del lavoro, a condizione che non siano localizzati in prossimità di zone abitate.
2. Le segnalazioni di cui al comma precedente devono essere di breve durata, comunque non superiore a dieci secondi, e di intensità moderata.
3. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 39 – Segnalazioni acustiche di allarme

1. L'impianto e il funzionamento di segnali d'allarme sonori installati su edifici od autoveicoli o su altri beni e percepibili dall'esterno, sono soggetti all'osservanza delle seguenti prescrizioni:
 - a) il segnale acustico deve essere predisposto in modo tale da non essere percepito oltre il raggio di duecentocinquanta metri, e deve cessare entro tre minuti primi se continuo ed en-

tro quindici minuti primi dall'inizio se il segnale è intermittente;

- b) congiuntamente al funzionamento del segnale d'allarme acustico installato in edifici, deve entrare in funzione un segnale luminoso a luce lampeggiante di colore arancio o rosso, visibile dall'esterno e collocato in punto idoneo a localizzare prontamente la sede da cui proviene l'allarme. Allo stesso fine, è facoltativa l'installazione di altri segnali luminosi analoghi nella strada o in altri luoghi di uso comune (scale, pianerottoli, ecc.), in corrispondenza della porta di accesso al locale dal quale è partito il segnale d'allarme.
2. I segnali d'allarme di cui sopra debbono essere installati sugli edifici con l'osservanza delle norme edilizie, e non debbono emettere suoni che possano confondersi con le sirene d'allarme degli automezzi di soccorso o della polizia.
 3. In tutti i casi il riarmo del sistema di allarme non può essere di tipo automatico, ma deve essere effettuato manualmente.
 4. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art. 40 – Campane per cerimonie religiose

1. Fatte salve particolari deroghe concesse dal Sindaco, l'uso delle campane per le cerimonie religiose è permesso:
 - a) dalle ore 6.00 alle ore 01.00 e per un periodo continuativo non superiore a 10 minuti, in occasione delle Grandi Festività;
 - b) dalle ore 6.00 alle ore 22.30 e per un periodo continuativo non superiore a 5 minuti, nel rimanente periodo dell'anno.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

TITOLO VII° SISTEMA SANZIONATORIO E DISPOSIZIONI FINALI

art. 41 - Accertamenti

1. Qualora il livello sonoro superi i limiti previsti dalla normativa vigente (DPCM 1/3/91, L. 447/95 e seguenti decreti integrativi), ed allorquando non ricorrano i presupposti per l'emanazione di Ordinanza contingibile ed urgente di cui all'art. 9 della Legge 447/95, i responsabili, previa diffida, sono obbligati ad eliminare la fonte del disturbo o a ridurla al di sotto dei predetti limiti.
2. Chiunque viola le disposizioni del presente articolo soggiace alla sanzione prevista dall'art. 10 comma 3° della legge 447/95 (da Euro 258,22 ad Euro 10.329,13, **sanzione in misura ridotta pari ad Euro 516,44**)

art.42 - Misurazioni e controlli

1. Per la strumentazione, le modalità di misura e le definizioni tecniche si fa riferimento alla normativa nazionale vigente.
2. L'attività di controllo è demandata al Corpo di Polizia Locale (limitatamente al rispetto degli orari indicati nel presente Regolamento) ed alla sezione provinciale dell'ARPAV; qualora l'ARPAV non sia in grado di provvedere alla verifica del superamento dei limiti di legge entro 30 giorni dalla richiesta di intervento, tale incarico potrà essere assegnato a professionisti di fiducia dell'Amministrazione.
3. Le spese eventualmente sostenute dall'Amministrazione saranno a carico del trasgressore, ove accertato tale, ovvero del richiedente qualora venga accertato il rispetto dei limiti, acustici e di orario eventualmente anche in deroga, previsti dal presente regolamento.

CLASSIFICAZIONE ACUSTICA
del
TERRITORIO COMUNALE

Allegati al Regolamento di Acustica

allegato 1 (cantieri edili)

Testo da inserire nei permessi di costruire

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentito nei giorni feriali, escluso il sabato, dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 14.00 alle ore 19.00, il sabato dalle ore 8.00 alle ore 12.00 e dalle ore 15.00 alle ore 19.00, **nei limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 2 (cantieri stradali)

Testo da inserire nelle relative concessioni lavori in sede stradale

L'attivazione di macchine rumorose e l'esecuzione di lavori rumorosi in prossimità o all'interno delle zone abitate, è consentito nei giorni feriali, dalle ore 8.00 alle ore 19.00, **entro i limiti di rumore indicati all'art. 11 del Regolamento Comunale per la Disciplina delle Attività Rumorose.**

* * *

allegato 3 (autorizzazione alla deroga sui limiti di emissione)

A seguito della domanda di autorizzazione in deroga al superamento dei limiti di emissione, si autorizza con le seguenti prescrizioni:

- Il limite massimo da non superare, inteso come livello equivalente rilevato su base temporale di almeno 10 minuti primi, è di 70 dBA, ad eccezione dei ricettori sensibili posti in classe acustica I dove il limite è stabilito in 65 dBA; tali limiti si intendono fissati in facciata alle abitazioni più prossime alle aree in cui vengono esercitate le attività;
- Nel caso di ricettori posti nello stesso fabbricato in cui si eseguono i lavori si considera il limite di 60 dBA a finestre chiuse;
- In caso si rendesse necessario, a causa di particolari fasi di lavorazione, superare i limiti in deroga, sia temporali che acustici, indicati nella presente autorizzazione, il responsabile del cantiere dovrà presentare la Documentazione Previsionale di Impatto Acustico (DPIA) redatta secondo le modalità previste dalle Linee Guida regionali (DDG Arpav n° 3/2008). La DPIA deve contenere le misure che si intendono adottare per ridurre al minimo le molestie a terzi.

allegato 4

Fac-simile di richiesta di autorizzazione per attività temporanee

Gli allegati seguenti comprendono i fac-simile delle richieste di autorizzazione per le attività temporanee, secondo il compendio seguente:

Cantieri

Scheda A1: *Domanda* in deroga per attività temporanea di **cantieri che non rispettano** i limiti acustici di emissione fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Manifestazioni

Scheda B1: *Domanda* in deroga per **manifestazioni** a carattere temporaneo che non rispettano i limiti acustici di emissione fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Scheda B2 *Domanda* in deroga per **attività motoristiche** che non rispettano i limiti acustici di emissione fissati dal Piano di Zonizzazione Acustica.

Scheda A1
(cantieri edili, stradali o assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BRENDOLA

Il sottoscritto _____
in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
della ditta _____ sede legale _____
(via, n.civico, località telefono)

CHIEDE

l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in
_____ da effettuarsi in
_____, via _____ n. _____ nei giorni dal
_____ al _____ e negli orari _____ in deroga
ai limiti acustici di emissione stabiliti dal Piano di Zonizzazione Acustica Comunale, adducendo le
seguenti motivazioni:

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Qualora ricorrano le condizioni previste al comma 3 dell'art. 12: Documentazione previsionale di impatto acustico redatta da un Tecnico Competente in Acustica secondo le linee guida regionali (DDG ARPAV 3/2008).

In fede.

data _____

firma

Scheda B1

(manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico e assimilabili)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale
o marca da
bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BRENDOLA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
(via, n.civico, località telefono)

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per
l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Piano di
Zonizzazione Acustica e del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione
sindacale.

In fede.

data _____

firma

Scheda B2
(attività motoristiche)

DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE IN DEROGA
PER ATTIVITA' RUMOROSA A CARATTERE TEMPORANEO

carta legale o marca da bollo

AL SIG. SINDACO
DEL COMUNE DI
BRENDOLA

Il sottoscritto _____

in qualità di: legale rapp.te titolare altro (specif.) _____
(via, n.civico, località telefono)

della manifestazione ditta _____
(nome manifestazione, associazione, ente, ditta organizzatrice)

sede legale _____
(via, n.civico, telefono, fax)

CHIEDE

ai sensi del Regolamento Comunale per la disciplina delle Attività Rumorose, l'autorizzazione per l'attività rumorosa a carattere temporaneo consistente in _____

da effettuarsi in località/via _____ nei giorni dal _____
al _____ e negli orari _____ in deroga a quanto
stabilito dalle normative, adducendo le seguenti motivazioni: _____

A tal fine il sottoscritto si impegna a prendere visione della normativa nazionale in materia, del Regolamento Comunale ed a rispettare quanto previsto nell'autorizzazione sindacale.

Allega la seguente documentazione:

- 1) Planimetria dell'area interessata dall'attività con evidenziate le sorgenti sonore, gli edifici e gli spazi confinanti, utilizzati da persone o comunità.
- 2) Relazione tecnico-descrittiva indicante le aree nelle quali si prevede che venga superato il limite.

In fede.

data _____

firma _____

allegato 5
DOCUMENTAZIONE SUI
REQUISITI ACUSTICI PASSIVI DEGLI EDIFICI

I soggetti pubblici e privati interessati alla realizzazione delle tipologie di insediamenti elencati nella tabella A dell'allegato A del D.P.C.M. 5/12/1997, di seguito richiamati:

categoria A:	edifici adibiti a residenza o assimilabili;
categoria B:	edifici adibiti ad uffici e assimilabili;
categoria C:	edifici adibiti ad alberghi, pensioni ed attività assimilabili;
categoria D:	edifici adibiti ad ospedali, cliniche, case di cura e assimilabili;
categoria E:	edifici adibiti ad attività scolastiche a tutti i livelli e assimilabili;
categoria F:	edifici adibiti ad attività ricreative o di culto o assimilabili;
categoria G:	edifici adibiti ad attività commerciali o assimilabili.

devono presentare la relativa documentazione secondo i casi e con le modalità schematizzate nella tabella seguente.

Fino all'emanazione di norme specifiche in materia si dovrà fare riferimento alle norme tecniche UNI EN 12354-1:2002, UNI EN 12354-2:2002 e UNI EN 12354-3:2002 o aggiornamenti delle stesse.

Per le ristrutturazioni, l'obbligo sussiste solamente per gli elementi oggetto di intervento (partizioni verticali – facciata – partizioni orizzontali – impianti ad uso discontinuo – impianti ad uso continuo)

Gli edifici relativi all'edilizia scolastica devono inoltre soddisfare anche i requisiti del tempo di riverberazione riportati nella circolare del Ministero dei Lavori Pubblici n. 3150 del 22/05/1967.

Ai sensi della L. 106/2011, in attesa che vengano promulgati i decreti previsti dalla L. 88/2009 in attuazione della Direttiva Comunitaria 2002/49/CE, è possibile presentare autocertificazione secondo quanto previsto dal D.L. 70/2011, art. 5 commi 1 e 5, secondo il seguente fac-simile.

L'autocertificazione è possibile solamente nel caso di edifici adibiti a civile abitazione.

Oggetto:

**AUTOCERTIFICAZIONE DI CONFORMITA' SULLE
CARATTERISTICHE DI ISOLAMENTO ACUSTICO**
(Legge quadro 447/95, DPCM 5/12/97, L. 88/2009, L. 106/2011)

PRATICA EDILIZIA N. _____

ANNO: _____

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI ATTO DI NOTORIETA'
(art. 47 DPR n. 445/2000)

Il sottoscritto

_____ (NOME)

_____ (COGNOME)

_____ (CODICE FISCALE)

_____ (PARTITA IVA)

Residente in

_____ (COMUNE E PROVINCIA)

_____ (VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

Con studio in

_____ (COMUNE E PROVINCIA)

_____ (VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

_____ (TELEFONO)

_____ (FAX)

@

_____ (E-MAIL)

IN QUALITA' DI PROGETTISTA

iscritto

_____ (ALBO/COLLEGIO PROFESSIONALE)

_____ (PROVINCIA)

_____ (NUMERO)

In relazione al progetto approntato per la realizzazione delle opere di:

- Per cui il proprietario o avente titolo chiede il permesso di Costruire
- Per cui il proprietario o avente titolo inoltra Segnalazione/Denuncia di Inizio Attività (S.C.I.A./D.I.A.)

Sull'IMMOBILE DI PROPRIETA' di:

_____ (NOME)

_____ (COGNOME)

Residente in

_____ (COMUNE E PROVINCIA)

_____ (VIA/PIAZZA E NUMERO CIVICO)

Sito in

_____ (VIA/PIAZZA)

_____ (NUMERO/INTERNO)

Immobile identificato al

_____ (FOGLIO)

_____ (MAPPALE)

Consapevole del fatto che, in caso di dichiarazione mendace, saranno applicate nei propri riguardi, ai sensi dell'art. 79 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le sanzioni previste dal Codice Penale e dalle leggi speciali in materia di falsità degli atti, oltre che le possibili conseguenze amministrative e penali previste dal vigente ordinamento nazionale, regionale e comunale per la realizzazione degli interventi indicati in parola in contrasto con le vigenti norme:

AUTOCERTIFICA

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, congiuntamente ed ognuno per quanto di propria competenza, che gli interventi da realizzare con il progetto, indicato in premessa, presentato all'Ufficio Tecnico comunale

- RISPETTANO** i requisiti di protezione acustica previsti dal piano di classificazione acustica comunale approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 72 del 17.12.2004 ai sensi della L. 447/95 e della L.R. 21/99
- Sono stati valutati e considerati tutti gli accorgimenti tecnici e tecnologici, previsti dalle tecniche costruttive, con l'impiego di materiali idonei in modo da garantire la conformità alle caratteristiche acustiche dell'edificio progettato, secondo la legge Quadro n. 447/95 art. 2 comma 1 lettera b) previste dal D.P.C.M. 5/12/97 e D.P.C.M. 14/11/97, dalla L.R. 21/99 e dal D.P.R. 142/2004
- Non sono soggette all'adeguamento delle caratteristiche passive le pareti ed i solai che non fanno parte di totale ristrutturazione, ai sensi della circ. min. 9/3/99.

DICHIARANO

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000, n. 445, congiuntamente ed ognuno per quanto di propria competenza:

- Di avere preso conoscenza del Piano di Classificazione Acustica del comune di Brendola, con particolare riferimento all'area nella quale si trova l'edificio oggetto dell'intervento
- Di aver adottato le misure necessarie per garantire il rispetto della legge Quadro n. 447/95, dei suoi decreti e regolamenti attuativi, nonché le disposizioni della legge regionale n. 21/99
- Che i livelli immessi dalle sorgenti già presenti, in corrispondenza delle facciate, ad ogni quota, non superano i limiti di zona previsti per l'area;
- Che le eventuali emissioni dei propri impianti non supereranno i limiti di zona e rispetteranno il criterio differenziale in corrispondenza dei ricettori circostanti;
- Che ad ogni effetto di legge, il sottoscritto dichiarante si assume qualsiasi responsabilità in ordine al rispetto dei requisiti acustici passivi degli edifici di cui al D.P.C.M. 5/12/97;
- Di essere informati, ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs. 30/06/2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione è resa.

Letto, approvato e sottoscritto

Data _____

IL PROPRIETARIO O TITOLARE DELLA DITTA

IL PROGETTISTA ABILITATO

(TIMBRO E FIRMA)

Si allega copia del documento di identità ai sensi dell'art. 38 del D.P.R. 445/2000

**INTERVENTI EDILIZI: MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE PER L' ACUSTICA PASSIVA DEGLI EDIFICI,
- CASISTICHE INDIVIDUATE-**

	RIEPILOGO TIPI DI INTERVENTI	NATURA DELL'INTERVENTO	MODALITA' E DOCUMENTI DA PRESENTARE
1	variazioni ed ampliamenti di edifici che non modificano lo stato dell'immobile nella destinazione, nell'articolazione dei locali e che non frazionano l'immobile.	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (presentazione prima dell'inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
2	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti massimo tre unità immobiliari avente la stessa ditta (*) .	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva(presentazione con D.I.A. od inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
<p>N.B. (*) nella voce "stessa ditta" sono escluse le società immobiliari, le imprese di costruzioni, le società finanziarie. Per questo tipo di ditte e per la dicitura "ditte diverse" si demanda alle richieste fissate al punto 3, anche se il frazionamento ammette un massimo di tre unità immobiliari</p>			
3	ampliamenti o ristrutturazioni dell'immobile con eventuali frazionamenti oltre tre unità immobiliari .	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito Albo dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
4	realizzazione di nuovi edifici isolati con massimo tre unità immobiliari a destinazione residenziale	intervento che non crea consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- dichiarazione preliminare di impegno a rispettare la specifica normativa di acustica passiva (presentazione prima dell'inizio lavori) 2- certificato di regolare esecuzione per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio a firma del Direttore dei Lavori
5	realizzazione di nuovi edifici isolati con oltre tre unità immobiliari a destinazione residenziale che possono classare l'edificio come condominio	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito Albo dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- eventuale collaudo acustico a campione
6	realizzazione di lottizzazioni ad iniziativa pubblica o privata contenenti qualsiasi tipo di edificio ed aventi destinazione residenziale/commerciale.	intervento che può creare consistenti incidenze acustiche sull'edificio e su quelli limitrofi	1- relazione tecnica, firmata da un tecnico iscritto nell'apposito Albo dei tecnici competenti in acustica 2-relazione tecnica finale, per quanto riguarda l'acustica passiva dell'edificio, a firma del tecnico competente in acustica 3- collaudo acustico a campione

ALLEGATO 6

**Elenco aree destinate a spettacolo o manifestazioni a carattere temporaneo,
ovvero mobile ovvero all'aperto**

Area	Ubicazione	Classe acustica
1	PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA MADONNA DEI PRATI	III
2	PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA SAN MICHELE	III
3	PIAZZALE ANTISTANTE CHIESA SAN VITO	II
4	CENTRO PUBBLICA UTILITA' VO' DI BRENDOLA	III
5	IMPIANTI SPORTIVI BRENDOLA	III
6	PIAZZETTA DELLE RISORGIVE	V
7	PIAZZETTA SAN VALENTINO	III
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16		